



CITTÀ DI PIOSSASCO

IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C. Anno 2016

INDICE

Informazioni generali e scadenze	pag. 2
Componente TARI (tassa rifiuti)	pag. 3
Componente TASI (tributo sui servizi indivisibili)	pag. 4
Componente I.M.U. (imposta municipale propria)	pag. 5

PER INFORMAZIONI E MODULISTICA

UFFICIO TRIBUTI - Via Alfieri 4 – 10045 Piovascico (sotto la biblioteca comunale)

Orario di apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 08.30 – 12.45 martedì CHIUSO

(per pratiche tari distribuzione numeri fino alle ore 12)

☎ 011/9027231/275 - fax 0119027261 e-mail: tributi@comune.piovascico.to.it

Pec: comune.piovascico@legalmail.it Sito internet: www.comune.piovascico.to.it

LINK UTILI: www.agenziaentrate.it

INFORMAZIONI GENERALI

L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Con deliberazione del C.C. n. 18 del 21/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.

Il Regolamento è disponibile on-line nella sezione I.U.C. dell'Ufficio Tributi del sito ufficiale della Città di Piossasco www.comune.piossasco.to.it.

SCADENZE

- IMU: acconto entro il **16 giugno** saldo entro il **16 dicembre**
- TASI: acconto entro il **16 giugno** saldo entro il **16 dicembre**
- TARI: tre rate: 1) entro il **16 luglio** 2) entro il **16 settembre** 3) entro il **16 dicembre**

Se i termini di versamento scadono di sabato, domenica o altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (o acconto) di ciascun tributo.

**IL VERSAMENTO MINIMO ANNUO PER OGNI COMPONENTE (TARI-TASI-IMU)
È DI € 12,00A CONTRIBUENTE**

COMPONENTE TARI TASSA SUI RIFIUTI

Il piano finanziario e le tariffe per l'anno 2016 sono state approvate con la deliberazione di C.C. n. 17 del 21/04/16.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La tassa sui rifiuti sarà come di consuetudine recapitata presso l'indirizzo di residenza, il versamento dovrà essere effettuato nelle scadenze sopra indicate, attraverso l'allegato modello di versamento F24 con indicati i seguenti codici:

CODICE TRIBUTO: 3944

CODICE COMUNE: G691

Alle imprese costituite in forma societaria che sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda d'iscrizione al registro delle imprese, l'invio verrà effettuato tramite PEC.

Si avvisa l'utenza che la stampa della bolletta TARI non verrà effettuata allo sportello. Solo successivamente al 16/7/16, data di scadenza della prima rata, sarà possibile chiedere duplicati.

Le bollette saranno emesse sui dati aggiornati al 30/04/16; le variazioni comunicate successivamente saranno conguagliate nel 2017.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile l'emissione della bolletta qualora non fosse pervenuta entro i termini di scadenza.

A decorrere dall'1/1/2015 la TARI è gestita direttamente dal Comune.

Per informazioni, variazioni, dichiarazioni iniziali e per la correzione di eventuali errori, ci si deve rivolgere all'ufficio tributi sito in via Alfieri 4 nei seguenti giorni e orari di ricevimento:

Tutti i giorni tranne il martedì: dalle 8.30 alle 12.00*

*tale orario è da intendersi quale periodo di erogazione dei numeri di prenotazione allo sportello. Oltre le ore 12 saranno serviti solo gli utenti in attesa muniti del numero.

In caso di particolare affluenza di pubblico è facoltà dell'ufficio distribuire numeri in funzione dell'ordine di arrivo. Raggiunto il numero massimo di pratiche eseguibili in un giorno, verranno organizzati accessi per i giorni successivi.

COMPONENTE TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Con deliberazione C.C. n. 18 del 21/04/16 sono state approvate le seguenti aliquote TASI.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze*	0 ‰
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze*	0 ‰
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti	0 ‰
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili	0 ‰
Immobili appartenenti cat. D	0 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 ‰
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa	0 ‰
Immobili a uso sociale se locati	0 ‰
Immobili a uso sociale se non locati	0 ‰
Beni merce non locati	2,5 ‰
Beni merce locati	0 ‰

*viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

Pertanto per l'anno 2016 la TASI nel Comune di Piovasasco è dovuta solamente:

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24, distribuito in sportelli bancari e postali.

Vanno indicati i seguenti codici:

CODICE TRIBUTO: 3961

CODICE COMUNE: G691

COMPONENTE I.M.U.

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA

Con deliberazione C.C. n. 18 del 21/04/16 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze*	0 ‰
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze*	5 ‰
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti	9,1 ‰
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili	9,0 ‰
Immobili appartenenti cat. D	9,1 ‰
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti)	0 ‰
Immobili a uso sociale (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) se locati	0 ‰
Immobili a uso sociale se non locati	9,1 ‰
Beni merce non locati	0 ‰
Beni merce locati	9,1 ‰

* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

SI PRECISA CHE:

a) sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00

Oltre alle tipologie di immobili sopra menzionati e descritti in tabella, **l'imposta municipale propria non si applica** alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- b) le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, sono assimilate a abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata per tutto l'anno solare, quindi non è dovuto il pagamento dell'IMU, è necessaria però la dichiarazione IUC e la certificazione dell'istituto;

- c) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- d) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato. A tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta.

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, richiamati nel Regolamento vigente e qui solo in parte indicati:

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa, di cui alla sottoindicata tabella.

ZONA MONTANA		COLLINA DEPRESSA	
FOGLI DI MAPPA	DESCRIZIONE	FOGLI DI MAPPA	DESCRIZIONE
dal 5 al 9	Prese – Montagnassa	dal 1 al 4	Mompalà
13	Poligono	Dal 10 al 12	Regione Gay
14	Sopra Parco Montano	Dal 37 al 42	Regione Giorda – Maritani
28	Sopra Battistini	Dal 44 al 46	Braida – Viassa – Cappella
29	Monte San Giorgio	15	Via Fontanesi – Imcafer
31	Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto	30	Martignona
32	Colle del Prè – Colle della serva	34	Campetto – Ciampetto
33	Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto	35	Sopra Regione Teresina
36	Montagnassa		

- i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. È abrogata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, sono esenti ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011.
 Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali bis.
 Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.

RIDUZIONI

IMMOBILI STORICI:

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

FABBRICATI INAGIBILI:

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per poter applicare la riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad es. un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.

Tale stato va comprovato da perizia redatta da un tecnico abilitato con costi a carico del proprietario, che deve essere allegata alla dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge.

UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO:

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il comodatario è parente in linea retta entro il primo grado (ossia ad un genitore o ad un figlio)
- il comodatario utilizza l'immobile come abitazione principale
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in tutto il territorio italiano
- il comodante abbia abitazione principale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9. Al fine di ottenere la riduzione deve essere presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso dei suddetti requisiti.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

Versamento del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria (9,1) per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU di variazione, corredata di copia del contratto, verificato e controfirmato dalle organizzazioni sindacali inquilini/proprietari, al fine di consentire l'attività di verifica e controllo.

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

sul sito internet del Comune è disponibile il programma di calcolo I.M.U.

TERRENI

Tranne quelli indicati nel paragrafo "esenzioni" tutti i terreni agricoli sono soggetti a tassazione, anche quelli non coltivati, gli orti e gli orticelli.

1) rivalutare la rendita con il seguente calcolo

$$\text{REDDITO DOMINICALE} \times 25 : 100 = \text{RIVALUTAZIONE}$$

$$\text{REDDITO DOMINICALE} + \text{RIVALUTAZIONE} = \text{REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO}$$

2) effettuare il calcolo dell'imposta

$$\text{REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO} \times 135 \times 9 : 1000 = \text{IMPOSTA DA PAGARE}$$

FABBRICATI

1) rivalutare la rendita (VANNO RIVALUTATE ANCHE LE RENDITE DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE)

RENDITA CATASTALE X 5 : 100 = RIVALUTAZIONE

RENDITA CATASTALE + RIVALUTAZIONE = **RENDITA RIVALUTATA**

2) calcolare il valore dell'immobile tenendo conto della seguente tabella

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
Gruppi catastali A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10	160
Immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati)	80
Immobili accatastati in categoria D/5	80
Immobili accatastati in categoria D (escluso D/5)	65
Immobili accatastati in categoria C/1 (negozi e botteghe)	55
Categoria B e immobili accatastati in categoria C/3, C/4, C/5	140

RENDITA RIVALUTATA X MOLTIPLICATORE = **BASE IMPONIBILE**

3) effettuare il calcolo dell'imposta

BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000 = **IMPOSTA ANNUA DA VERSARE**

L'imposta va versata in proporzione alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese di stipulazione dell'atto notarile va attribuito alla parte che ha il possesso protratto per almeno quindici giorni tenendo conto che il giorno di stipula dell'atto notarile è da attribuirsi al compratore)

4) Per l'abitazione principale degli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9:

IMPOSTA ANNUA DA VERSARE – DETRAZIONE = **IMPOSTA ANNUA ABITAZ. PRINCIPALE**

AREE FABBRICABILI

Tutte le aree fabbricabili sono soggette al pagamento. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto

Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

1) determinare il valore dell'area fabbricabile

2) effettuare il calcolo dell'imposta

VALORE VENALE DELL'AREA X 9 : 1000 = IMPOSTA DA PAGARE

Con delibera di G.C. n. 31 del 17/02/2010 si sono approvati i seguenti valori per l' I.C.I. che **per l'I.M.U. hanno l'esclusiva funzione di dare un indirizzo di possibile valore.**

	AREA		VALORE € al mq.
	UBICAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	
1	Garola	Isp	17,00
2	Via C. Battisti	Rc1	25,76
3	Garola	Rn4, Rn4b	44,80
4	Zone a servizi	S 1, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18	44,80
5	Via Volvera	Pb, Pn	30,00
6	Allivellatori	Rbb1, Rbb2	51,76
7	Via dei Pioppi, via M. Orsiera	Rbb12, Rbb13, Rbb14	51,76
8	Via Bruino	Rbb23	51,76
9	Garola	Rbb24, Rbb25, Rbb26, Rbb27, Rbb28, Rbb29, Rbb30, Rbb31, Rbb32, Rbb33, Rbb34, Rbb35, Rbb36	51,76
10	Via Gorizia , via Galvani	RTn	56,00
11	Via Aleardi, regione Milone	Rbb16, Rbb17, Rbb37, Rbb38	58,23
12	P.za P. Levi, via San Rocco	Rbb20, Rbb21	64,70
13	Via Cappella	Tn2	67,50
14	Via Piave - via Kennedy	Rbm1	68,65
15	Via Volvera	Tb3	72,00
16	S.R. 589	Tb4	72,00
17	Via Cappella, via del Campetto	Rc2, Rn1, Rn2, Rn5	78,40
18	Via Pinerolo	Rc4	80,00
19	Via Beccaria	Rc11	80,00
20	Regione Milone	Tn1	81,00
21	Piazza Pertini	Rbm2	82,22
22	Via Piave - via Kennedy	Rba4	84,21
23	Via Boccaccio, via Costa	Tb2, Tc	90,00
24	Via Galvani Nord	Rbb3	90,58
25	Regione Generala, regione Rivetta, via Cappella, via Campetto, via B. Croce, via Bellini	Rbb4, Rbb5, Rbb6, Rbb7, Rbb8, Rbb9, Rbb10, Rbb11, Rbb15, Rbb18	90,58
26	Via Monte Grappa, via S. Vito , via M. Davide	Rbb19	90,58
27	Via Cellini, via Fontanesi	Rbb22	90,58
28	Via Susa W , via Pinerolo N , via Pinerolo centro	Rba1	93,92
29	Via Puccini S, via Galvani S	Rbm4	96,11
30	Via Susa E , via Torino , via Alfieri, via Tiepolo	Rba3	97,96
31	Via M. Cappella, via Paperia	Rba2	107,09
32	Via Oberdan	Rc3	112,00
33	Via M. Davide S	Rbm3	115,11
34	VIA Marchile Cappella	Rbm5	115,11
35	Via Orbassano	Rc9	120,00
36	Via Gorizia W	Tb1	126,00
37	Via Botta	Rn3	132,00
38	Via Paperia, via Colombo, via M. Polo, via Pellerino	Rc5, Rc6, Rc7, Rc8, Rc8bis	148,00
39	Via Torino	Rc12	148,00
40	Piazza Primo Levi	RTc	200,00
41	Via Monterosa	Rc10	280,00

In caso di edificabilità dell'area subordinata all'adozione di uno strumento attuativo di iniziativa privata o pubblica ed in caso di aree soggette a specifica disciplina edificatoria i valori verranno ridotti:

- del 30% per le aree edificabili a seguito dell'approvazione di piani di edilizia convenzionata;
- del 50% (fino all'approvazione del piano particolareggiato) per le aree edificabili a seguito dell'approvazione di piani di edilizia convenzionata di iniziativa pubblica.
- del 75% per le aree destinate a servizi pubblici con capacità edificatoria potenziale;
- Per le aree inserite nella zona Pn oggetto del nuovo P.I.P., la riduzione del 50% può essere applicata fino all'individuazione del soggetto attuatore.*
- in caso di aree soggette a vincoli normativi di diversa natura che riducono la reale possibilità edificatoria, il valore si riduce in proporzione alla percentuale di perdita di capacità edificatoria. Non si potrà comunque attribuire alle suddette aree un valore inferiore ad € 11,20 al mq. (verificare la percentuale con l'ufficio tecnico)

* soggetto attuatore individuato con delibera G.C. n. 172 del 21/07/2010

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24, distribuito in sportelli bancari e postali.

Vanno indicati i seguenti codici:

CODICE TRIBUTO: VEDI TABELLA

CODICE COMUNE: G691

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze	3912
Altri fabbricati	3918
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
Terreni	3914
Aree fabbricabili	3916
Immobili categoria D quota Comune	3930
Immobili categoria D quota Stato	3925

ATTENZIONE
VERSAMENTO PER FABBRICATI CATEGORIA D

L'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”.

La successiva lettera g) del citato articolo prevede che “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. Al riguardo, la risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF, concernente, tra l'altro, le modifiche recate dall'articolo 1, comma 380, della predetta legge, chiarisce che “in quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso”.

Pertanto l'imposta municipale propria, riferita ad altri fabbricati di categoria D, va versata in parte al Comune 1,4 ‰ e in parte allo Stato nella misura del 7,6 ‰.